

GEMINA

Comunicato Stampa Congiunto

FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI GEMINA S.P.A. ("GEMINA") IN ATLANTIA S.P.A. ("ATLANTIA") - DETERMINATO IN EURO 0,0732 IL PREZZO UNITARIO DELL'OPZIONE DI VENDITA AD ATLANTIA DEI DIRITTI DI ASSEGNAZIONE CONDIZIONATI CHE SARANNO ATTRIBUITI GRATUITAMENTE AI POSSESSORI DI ORDINARIE DI RISPARMIO DI GEMINA ALLA AZIONI Ε DATA PERFEZIONAMENTO DELLA FUSIONE (I "DIRITTI DI ASSEGNAZIONE CONDIZIONATI")

Roma-Fiumicino, 8 novembre 2013 – In data odierna, i Consigli di Amministrazione di Atlantia e di Gemina, previo parere favorevole degli Organi competenti ai sensi delle rispettive procedure per le operazioni con parti correlate, hanno proceduto, ai sensi dell'art. 8 del regolamento di emissione dei Diritti di Assegnazione Condizionati, a determinare in Euro 0,0732 il prezzo unitario dell'opzione di vendita ad Atlantia di tali strumenti.

\* \* \*

Come noto, con deliberazione del 28 giugno u.s., i Consigli di Amministrazione di Atlantia e Gemina – previo parere favorevole degli Organi competenti ai sensi delle rispettive procedure per le operazioni con parti correlate – hanno approvato una clausola integrativa del progetto di fusione per incorporazione di Gemina in Atlantia al fine di prevedere, contestualmente all'emissione delle azioni al servizio del concambio, l'attribuzione gratuita dei Diritti di Assegnazione Condizionati, da assegnare ai possessori di azioni ordinarie e di risparmio di

Investor Relations
e-mail: investor.relations@atlantia.it

Rapporti con i Media e-mail: media.relations@atlantia.it Investor Relations
e-mail:investor.relator@gemina.it

Rapporti con i Media e-mail: pressoffice@adr.it

www.gemina.it

Gemina alla data di perfezionamento della fusione nel rapporto di n. I Diritto di Assegnazione Condizionato per ciascuna azione ordinaria Atlantia di nuova emissione (e, dunque, fino a un massimo di n. 163.957.523, tenuto conto degli effetti conseguenti alla chiusura anticipata del Piano di Stock Option Gemina e dell'esercizio parziale delle opzioni attribuite).

I Diritti di Assegnazione Condizionati sono volti a fronteggiare i potenziali effetti negativi, per i possessori di azioni Gemina alla data di efficacia della fusione, derivanti dall'eventuale diminuzione del valore del capitale economico di Atlantia nel caso di condanna della società controllata, Autostrade per l'Italia S.p.A., nell'ambito del procedimento penale pendente dinanzi all'Autorità Giudiziaria di Firenze o di un successivo procedimento civile di quantificazione del danno.

In considerazione del parere rilasciato dalla Consob in data 1° agosto 2013 in ordine alla non quotabilità su un mercato regolamentato dei Diritti di Assegnazione Condizionati, al fine di assicurare comunque ai possessori dei Diritti di Assegnazione Condizionati la possibilità di monetizzare agevolmente tali strumenti è stata inserita una specifica previsione nel regolamento di emissione contenente l'impegno di Atlantia a riconoscere ai possessori dei Diritti di Assegnazione Condizionati, per un periodo di tempo di dieci mesi a partire dalla data di emissione degli stessi, un'opzione di vendita ad un prezzo che sarebbe stato fissato al momento dell'emissione.

\* \* \*

Ai fini della determinazione del prezzo dell'opzione di vendita, il Consiglio di Amministrazione di Atlantia si è avvalso della consulenza degli *advisor* finanziari Banca IMI – Intesa Sanpaolo e Goldman Sachs International. Il Consiglio di Amministrazione di Gemina è stato assistito dagli *advisor* finanziari Barclays e Unicredit.

Il Comitato degli Amministratori Indipendenti di Atlantia, assistito da Intermonte e Rothschild quali advisor finanziari indipendenti e da Carbonetti e Associati quale consulente legale, avuto riguardo al parere integrativo rilasciato in data 1º agosto 2013 in cui, esprimendosi sulle integrazioni relative alle modifiche del Regolamento dei Diritti di Assegnazione Condizionati, si era espressamente riservato di esaminare le modalità di determinazione del prezzo dell'opzione di vendita, ha convenuto in data odierna che la determinazione del prezzo dell'opzione di vendita nei citati termini consenta di confermare il giudizio formulato in tale sede circa la sussistenza

dell'interesse della società all'esecuzione della fusione nonché la convenienza e correttezza sostanziale dei relativi termini e condizioni.

Il Collegio Sindacale di Gemina, in veste di presidio alternativo ai sensi della procedura per le operazioni con parti correlate di Gemina, assistito da Banca Leonardo quale *advisor* finanziario indipendente, ha espresso in data odierna parere favorevole in merito all'interesse di Gemina a proseguire nell'operazione di fusione con Atlantia secondo i termini originariamente concordati e sulla base della integrazione al progetto di fusione concernente l'emissione dei Diritti di Assegnazione Condizionati, come modificata il 1º agosto 2013 al fine di tener conto del citato parere rilasciato, in pari data, da Consob, come integrata con il prezzo dell'opzione di vendita determinato in data odierna, e tenuto altresì conto delle modalità di determinazione dello stesso.

Maggiori dettagli in ordine ai criteri di determinazione del prezzo dell'opzione di vendita saranno forniti nei supplementi ai rispettivi documenti informativi relativi ad operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate previsti dall'art. 5 del Regolamento CONSOB 17221/2010, come successivamente modificato, che Atlantia e Gemina metteranno a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

I termini di inizio e fine del periodo di esercizio dell'opzione di vendita verranno tempestivamente resi noti al mercato da Atlantia, mediante avviso pubblicato sul suo sito internet www.atlantia.it e con le eventuali ulteriori modalità prescritte dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti.